



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 novembre 2022 n.151

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 16 della Legge 24 giugno 2022 n.94;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 26 settembre 2022;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODALITÀ PROCEDURALI PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE DI
SOSTEGNO ALLA SPECIALIZZAZIONE DI CUI AL DECRETO DELEGATO 26
MAGGIO 2017 N.53**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 16 della Legge 24 giugno 2022 n.94 e con riferimento agli operatori sanitari, medici e non, già dipendenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) in forza di rapporto di lavoro subordinato di diritto pubblico (di seguito, "rapporto di lavoro principale"), disciplina:
 - a) le modalità procedurali per la fruizione delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53;
 - b) i termini di erogazione e di restituzione del contributo per la partecipazione alla scuola di specializzazione;
 - c) gli obblighi ed oneri a carico del dipendente beneficiario.
2. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, l'operatore sanitario non deve avere età superiore ai 50 anni.

Art. 2
(Presentazione della domanda)

1. Gli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso dei necessari titoli, che intendano fruire delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, presentano domanda di

partecipazione alla procedura disciplinata dal Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53 secondo i medesimi termini e criteri previsti dall'articolo 2-*quinquies* del predetto decreto delegato in relazione ai soggetti non già dipendenti dell'ISS.

Art. 3

(Contratto di formazione specialistica dell'operatore sanitario già dipendente dell'ISS)

1. Ferma restando la vigenza ed effettività del rapporto di lavoro principale, l'operatore sanitario già dipendente dell'ISS ed il Comitato Esecutivo dell'Istituto medesimo, tramite il Direttore Generale dell'ISS, stipulano un contratto di formazione specialistica che prevede quanto segue:

- a) l'impegno del dipendente a restituire il contributo erogato dall'ISS, entro cinque anni dal termine della Scuola di Specializzazione, mediante trattenute operate sullo stipendio corrispostogli in forza del rapporto di lavoro, secondo un piano concordato fra le parti;
- b) in accordo con l'Ateneo ed il dipendente, la restituzione del contributo potrà essere parzialmente compensata con l'attività prestata dal dipendente a titolo di medico in formazione specialistica qualora l'ISS ne richieda la disponibilità lavorativa per periodi limitati. In tale ultimo caso, il monte orario settimanale cumulativo di lavoro prestato dal dipendente, a titolo di medico in formazione specialistica ed in forza del rapporto di lavoro principale, non potrà, comunque, superare le 48 ore, di cui 38 ore come orario di lavoro ai sensi di legge e 10 ore di attività in formazione, nel rispetto della durata massima della giornata lavorativa di 13 ore e dei periodi di riposo continuativo giornaliero e settimanale previsti a tutela della salute e sicurezza del lavoratore;
- c) l'eventuale nuova articolazione oraria del rapporto di lavoro principale con la possibilità di effettuazione di lavoro a tempo parziale, anche in deroga alle vigenti norme in materia di pubblico impiego e previo confronto con le OO.SS., ferma restando la compatibilità delle suddette variazioni con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza;
- d) le modalità e la periodicità della programmazione relativa all'utilizzo degli istituti della flessibilità, permessi e congedi relativi al rapporto di lavoro principale;
- e) l'obbligo del dipendente di comunicare all'ISS di aver conseguito il diploma di specializzazione, secondo i termini concordati fra le parti;
- f) al termine del corso di specializzazione, la collocazione in aspettativa del dipendente dal rapporto di lavoro principale per non più di cinque anni continuativi e la contestuale riassunzione, a tempo determinato, dello stesso, da parte dell'ISS, in base alle esigenze dell'ISS, sul profilo di ruolo (PDR) di DIRMED per un periodo non superiore a cinque anni continuativi, salvo che il rapporto di lavoro principale sia già relativo a profilo medico. In caso di partecipazione del dipendente, che abbia beneficiato delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, a concorso per l'assunzione a tempo indeterminato sul PDR di DIRMED, si applica quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 3, del Decreto Delegato n.3/2017;
- g) l'obbligo del dipendente di permanere in servizio presso l'ISS, sul PDR di DIRMED, per la durata di almeno cinque anni;
- h) l'applicazione di una penale, pari al 10% dell'ammontare complessivo del contributo erogato, qualora il dipendente non ottemperi a quanto previsto alle superiori lettere f) e g).

2. L'ISS adotta gli atti e provvedimenti amministrativi volti a conformare ed adattare i termini del suddetto rapporto di lavoro principale alle pattuizioni contenute nel contratto di formazione specialistica.

Art. 4

(Decadenza dal godimento delle misure)

1. Si applicano agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, che fruiscano delle misure di sostegno alla specializzazione del corpo medico, le cause di decadenza ed il connesso obbligo di rimborso integrale ed immediato del contributo di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato n.53/2017.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Elena Tonnini